

TI_GERICHTE 17.2001.69 vom 31. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.69

FR: TI_GERICHTE 17.2001.69 du 31 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2001.69 del 31 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il ricorrente ravvisa anzitutto un vizio di procedura nella circostanza che già durante la prima fase del pubblico dibattimento il presidente della Corte avrebbe fatto presente che il solo riscontro importante era costituito dalla lettera che egli aveva inviato al notaio rogante il 14 settembre 1990, ciò che lasciava presagire fin dall'inizio una sua condanna per truffa. Tale modo di procedere viola, a parere del ricorrente, l'art. 1 cpv. 3 CPP, secondo cui ogni persona accusata è innocente sino a quando la sua colpevolezza sia stata legalmente accertata, ossia fino alla comunicazione della sentenza (art. 276 CPP). La doglianza è inammissibile. Giusta l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP vizi essenziali di procedura possano essere sollevati davanti alla Corte di cassazione solo ove il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità "non appena possibile". Nel caso in esame non risulta che l'imputato abbia ossequiato a tale esigenza. Avesse egli dubitato dell'imparzialità del giudice, avrebbe dovuto far rilevare la circostanza, proponendo la ricusa del presidente della Corte (art. 46 cpv. 2 CPP). Egli è però rimasto silente; non può perciò porre rimedio alla sua passività in sede di ricorso.

E. 3

Il ricorrente ravvisa un secondo vizio di procedura nella mancata sospensione del processo, nonostante la sua richiesta volta all'assunzione di ulteriore documentazione presso il _____ e all'audizione del teste _____, in modo da dimostrare che l'ipoteca in discussione era effettivamente a disposizione, secondo gli accordi intervenuti con la _____ e il _____. Ancora una volta l'ammissibilità del ricorso non è data, poiché dal verbale del processo non risulta che l'imputato abbia chiesto quanto pretende ora nel ricorso, né tanto meno che abbia eccepito una limitazione dei propri diritti processuali di fronte al preteso diniego da parte del primo giudice.

E. 4

Sempre per quanto riguarda i vizi di forma, il ricorrente ricorda di avere – due giorni prima del dibattimento – chiesto, per iscritto, di disporre di determinati atti dell'incarto penale, senza ottenere soddisfazione. La doglianza non manca di disinvoltura. Anzitutto il ricorrente trascura ancora una volta l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP, che impone a chi intende valersi di un vizio di procedura un comportamento diligente. Anche in questo caso però non risulta che all'inizio del dibattimento – rispettivamente nel corso del suo svolgimento – l'imputato abbia preteso di non potersi difendersi per l'impossibilità di consultare determinati atti istruttori. Per tacere del fatto che gli atti posti a fondamento del giudizio

impugnato sono stati acquisiti, come emerge dal verbale del processo con il consenso di tutte le parti (pag. 2).

E. 5

Il ricorrente fa valere inoltre che, contrariamente a quanto figura a pag. 3 della sentenza impugnata, il suo difensore non ha affermato che “se l'imputato avesse voluto truffare, lo avrebbe fatto anche con le cartelle di primo e secondo rango”. È stato detto invece – egli spiega – per evidente logica, anche per la cartella in primo e terzo grado, poiché egli, dopo la firma del rogito, è andato in banca e dal suo conto ha prelevato e pagato alla _____ fr. 40'000.– (act. 66). Se non che, da tale precisazione egli non trae alcuna conclusione che possa giovare all'esito del ricorso. Ancora una volta l'ammissibilità del gravame non è quindi data.

E. 6

Riepilogata la fattispecie, il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere tralasciato di precisare, al fine di dare alla vicenda un'interpretazione a lui sfavorevole, che al punto 3 del rogito notarile le parti avevano inserito la frase secondo cui “le consegne delle tre cartelle ipotecarie ai compratori avverranno contemporaneamente”. A torto. Fosse da intendere il rimprovero come mancato accertamento del fatto che le parti avevano stipulato una clausola del genere, il ricorso non è serio, dato che a pag. 5 della sentenza di assise è stato riportato per intero il punto 3 del contratto di compravendita circa le modalità di pagamento e di consegna delle cartelle ipotecarie. Fosse il rimprovero da intendere invece come critica alla sentenza impugnata per non avere, il primo giudice, percepito la reale portata della clausola sotto il profilo della sua rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 146 CP, il ricorso sarebbe inammissibile, non spiegando l'interessato perché quella specifica pattuizione lo avrebbe liberato da ogni responsabilità penale. L'argomento verrà comunque ripreso più avanti (consid. 9).

E. 7

Al primo giudice il ricorrente fa carico altresì di non avere considerato la situazione immobiliare esistente al momento dei fatti, ove le banche erano d'accordo di vendere in perdita gli immobili. Perché una puntualizzazione del genere sarebbe di giovamento alla sua posizione processuale, il ricorrente non spiega. Donde l'inammissibilità della critica.

E. 8

Secondo il ricorrente la Corte di assise ha accertato i fatti con arbitrio e ha sorvolato su svariati particolari da lui provati. A prescindere dal fatto però che il primo giudice non ha mancato di indicare buona parte di quanto è sostenuto nel ricorso, come la circostanza che _____ era impiegato presso il _____ (sentenza, pag. 7), che l'imputato ha subito provveduto a pagare la somma di fr. 40'000.– relativa alla cartella ipotecaria di terzo grado (sentenza, pag. 5), che egli medesimo è incensurato (sentenza, pag. 13), che nel rogito figura la clausola secondo cui le cartelle ipotecarie sarebbero state consegnate contemporaneamente (sentenza, pag. 5), che il _____ ha accettato di limitare la pretesa relativa alla cartella ipotecaria di secondo grado a fr. 30'000.– (sentenza, pag. 6), dal suo disarticolato esposto, limitato per lo più a generiche puntualizzazioni di singoli stralci di verbali istruttori, il ricorrente non trae conclusioni specifiche. Egli non spiega per quali motivi le sue precisazioni renderebbero arbitrario il convincimento del primo giudice, basato su una valutazione complessiva degli elementi riscontrati, secondo cui egli era senz'altro conscio che non avrebbe potuto mantenere l'impegno assunto nei confronti del

compratori e non sarebbe stato in grado di consentir loro di entrare in possesso delle tre cartelle ipotecarie gravanti il fondo acquistato con il pagamento di fr. 420'000.–. Proposto in modo inconcludente, il gravame dev'essere dichiarato una volta ancora inammissibile.

E. 9

In diritto il ricorrente scorge nella condanna per truffa una violazione dell'art. 146 n. 1 CP, facendo difetto a mente sua il requisito dell'inganno astuto. Ora, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni (art. 146 n. 1 CP; v.art. 148 n. 1 vCP). a) Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 25), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di un specifico rapporto di fiducia (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto, 120 IV 186 consid. 1a pag. 188, 123 consid. 6a/bb pag. 133, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35). Il diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 126 IV 165 consid. 2a con rinvio pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 120 IV 186 consid. 3a pag. 188). L'inganno è “astuto” quando le menzogne siano l'espressione di una scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di senso critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o quando la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c pag. 36 e 3e pag. 37). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo in ogni modo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 165 consid. 3d pag. 171). b) Secondo il presidente della Corte di assise l'imputato ha mentito agli acquirenti del fondo allorché ha preteso di avere la disponibilità delle cartelle ipotecarie di secondo e terzo grado “libere da ogni impegno” e di essere pronto a consegnarle nelle loro mani il giorno previsto per il pagamento del prezzo. Simile assicurazione, ripetutamente espressa in scritti e colloqui, è stata di intensità tale – ha soggiunto il primo giudice – da indurre non solo un acquirente mediamente avveduto, ma in concreto anche il notaio rogante a rinunciare a verifiche nel registro fondiario sulla titolarità delle cartelle, verifiche che in ogni modo non avrebbe avuto portata decisiva, il contenuto del registro dei creditori non corrispondendo necessariamente al vero (pag. 9). L'imputato – ha soggiunto il presidente della Corte – ha poi nuovamente mentito, sottacendo al notaio e agli acquirenti di non essere in grado di ricuperare la cartella ipotecaria di fr. 75'000.– a causa della sua insolvenza o almeno della sua illiquidità; insolvenza o illiquidità confermate dal fatto che egli ha venduto il bene immobile per soli fr. 420'000.– a fronte di un dichiarato valore commerciale di fr. 600'000.– e, comunque, a fronte di un carico ipotecario di fr. 540'000.– (sentenza, pag. 9 a 11). c) Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto per finire che le menzogne e i silenzi dell'imputato costituiscano nel loro complesso un inganno astuto a norma dell'art. 146 CP, sia perché l'affermazione di disporre delle cartelle ipotecarie ha dissuaso gli acquirenti dall'eseguire controlli, sia perché non era verificabile da parte degli acquirenti la possibilità del venditore di onorare la prestazione promessa e la sua intenzione di fornirla. Nelle circostanze descritte – ha concluso il primo

giudice – le menzogne dell'accusato hanno indotto gli acquirenti in errore circa la disponibilità dei titoli ipotecari. Sottoscrivendo il contratto e versando il pagamento pattuito, essi hanno disposto in modo pregiudizievole del loro patrimonio, tant'è che hanno poi subito un danno di fr. 30'000.–, pari a quanto hanno dovuto pagare al _____ per ottenere la consegna della cartella ipotecaria di nominali fr. 75'000.– accesa in secondo grado, titolo che secondo il corretto svolgimento del contratto avrebbe dovuto essere loro consegnato dal venditore senza aggravio (sentenza, pag. 11 seg.). Dal profilo soggettivo, secondo il presidente, l'imputato ha agito intenzionalmente, consapevole della situazione per lo meno con dolo eventuale (sentenza, pag. 12 seg.). d) Il ricorrente contesta, come detto, qualsiasi inganno astuto da parte sua, insistendo che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non vi è truffa se è data la possibilità di verificare la situazione prestando un minimo di attenzione. Nella fattispecie non soltanto il controllo era agevole e di prammatica, ma si imponeva, trattandosi di un atto notarile. Egli contesta inoltre di avere proferito affermazioni false, avendo ricordato fin dall'inizio che vi erano tre cartelle ipotecarie e avendo indicato dove si trovavano. Tali titoli erano a disposizione presso i rispettivi istituti per il ritiro e la procedura sarebbe dovuta avvenire per il tramite dei colleghi di _____, che lavoravano per il _____. e) Intravedendo nel comportamento dell'imputato gli estremi dell'inganno astuto, il presidente della Corte di assise non ha avuto corretta nozione dell'art. 146 n. 1 CP. Che il 14 settembre 1990 l'imputato abbia trasmesso al notaio incaricato di rogare l'atto di compravendita uno scritto in cui comunicava l'ammontare del prezzo (fr. 420'000.–), indicando che tale importo sarebbe stato saldato con il ritiro del credito ipotecario di pari importo presso la _____ e che le restanti cartelle ipotecarie di fr. 75'000.– in secondo grado e di fr. 40'000.– in terzo grado sarebbero state messe a disposizione dal venditore, libere da ogni impegno (sentenza, pag. 5), non basta a denotare inganno astuto. Tanto meno ove si pensi che al momento di firmare il rogito, una settimana più tardi, le cartelle ipotecarie, nonostante l'impegno assunto dal venditore in tale scritto (considerato decisivo dal primo giudice per l'applicazione dell'art. 146 CP), non erano ancora state messe a disposizione né degli acquirenti né del notaio. Eppure, nonostante tale inquietante circostanza, gli acquirenti hanno sottoscritto una clausola stando alla quale le cartelle ipotecarie sarebbero state loro consegnate in seguito. Certo, il predetto impegno è stato ribadito anche al cospetto del notaio, pubblico ufficiale, il che poteva costituire un indizio sull'affidabilità della promessa. Ciò non esonerava tuttavia da ragionevoli ed elementari verifiche, per altro di agevole attuazione, essendo sufficiente pazientare il tempo necessario per risalire al creditore in possesso della cartella ipotecaria di secondo grado. Le circostanze del caso non erano del resto rassicuranti. Ai compratori era noto infatti che il venditore aveva premura di alienare il fondo, pacificamente gravato da oneri ipotecari nominali di fr. 540'000.–, a un prezzo (di fr. 420'000.–) chiaramente inferiore all'effettivo valore venale del bene, stimato fr. 600'000.– (sentenza, pag. 11). Non era quindi il caso di credere ciecamente, come ha fatto anche il notaio rogante (sentenza, pag. 9 seg.), alle promesse dell'imputato né tanto meno alla conclamata affermazione di avere la disponibilità del titolo di pegno. Nemmeno risulta che venditore e compratore fossero – per avventura – legati da rapporti di amicizia o di fiducia tali da far supporre che il ricorrente abbia deliberatamente previsto che la controparte avrebbe rinunciato a verificare le sue asserzioni. D'altro lato non consta neppure che il ricorrente abbia profittato delle scarse conoscenze degli acquirenti in campo immobiliare, ove si consideri che al momento della stipulazione del contratto _____ lavorava per il _____, proprio l'istituto in possesso della cartella ipotecaria che sarebbe dovuta

esser gli consegnata libera da aggravati. Né si può ritenere che l'imputato abbia dato una falsa indicazione la cui verifica era impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dai compratori, men che meno tenuto conto degli interessi in gioco e del contesto in cui si è volta l'operazione, se non sospetto quanto meno poco tranquillizzante. In una situazione del genere una persona minimamente avveduta avrebbe subordinato il pagamento (concordato per il 30 settembre successivo alla rogazione dell'atto), alla consegna della cartelle ipotecarie e all'attestazione della banche interessate che non vi erano scoperti residui a carico del venditore. f) Se ne deve concludere, in ultima analisi, che gli acquirenti non possono dirsi vittima di un inganno "astuto" nel senso dell'art. 146 n. 1 CP. Facendo uso della diligenza richiesta dalla circostanze, essi avrebbero senz'altro potuto evitare di firmare un contratto il cui adempimento da parte del venditore appariva per lo meno dubbio, tenuto conto dei notevoli carichi ipotecari che gravavano il fondo. Già per questa ragione il ricorrente va prosciolto dall'imputazione di truffa, senza che sia necessario inquisire sull'aspetto soggettivo. Pur avendo agito in modo riprovevole, egli non ha infatti dato prova di quell'astuzia che l'art. 146 n. 1 CP richiede.

E. 10

In sintesi, è annullata e nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata e il ricorrente prosciolti dall'accusa di truffa. Data l'assoluzione, cade anche la condanna al risarcimento del danno previsto nel dispositivo n. 2.3 del giudizio impugnato (art. 272 CPP). La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese processuali di prima sede vanno sopportate dallo Stato, soccombente (art. 9 cpv. 4 CPP). Identico principio vale per gli oneri processuali del presente giudizio (art. 15 cpv. 2 CPP), che sono addebitati allo Stato, tenuto a rifondere al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e il ricorrente è prosciolto dall'imputazione di truffa. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese processuali di prima sede sono poste a carico dello Stato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.– b) spese fr. 100.– fr. 1000.– sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – _____; – avv. _____; – Procuratore pubblico avv. _____; – Presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno; – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Tavernes; – avv. dott. _____ (per la parte civile). Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente _____ La segretaria N.B.:
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.